

**CONTRIBUTO FINALIZZATO PER LA SICUREZZA SANITARIA DELLE STRUTTURE RICETTIVE  
TERMALI E AMBIENTI DELLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE**

<b>FINALITA' GENERALE DEL CONTRIBUTO</b>	favorire la messa in sicurezza sanitaria dei locali aziendali, al fine di prevenire ed evitare i possibili contagi da virus covid19 tra lavoratori e clientela delle strutture ricettive termali e ambienti della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	Imprese che rientrino tra una delle seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none"><li>- strutture ricettive alberghiere (ai sensi del comma 6 dell'art.4 della L.R. 16/04: alberghi, residenze turistico-alberghiere e condhotel);</li><li>- strutture ricettive all'aria aperta (ai sensi del comma 7 dell'art.4 della L.R. 16/04: campeggi, villaggi turistici e marina resort);</li><li>- stabilimenti termali (ai sensi dell'art. 3 della L. 3232/2000);</li><li>- strutture che esercitano, anche in forma stagionale, attività di somministrazione di alimenti e/o bevande (ai sensi dell'art. 2 comma 2 L.R. 14/03 e ss. mm. e ii.).</li></ul>
<b>REQUISITI DEI BENEFICIARI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- aver richiesto il "CONTRIBUTO LIQUIDITA' COVID19"</li><li>- essere beneficiari del finanziamento come definito nella delibera di giunta regionale Emilia Romagna n. 225/2020</li><li>- avere sede legale e/o operativa nel territorio dell'Emilia-Romagna;</li><li>- rientrare nella definizione di PMI di cui all'allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014;</li><li>- essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;</li><li>- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 160 e ss. Della Legge Fallimentare), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;</li><li>- i soci o coloro che ricoprono un incarico all'interno delle imprese non devono essere destinatari di provvedimenti di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o essere stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva,</li></ul>

	confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale né essere destinatari di tentativi di infiltrazione mafiosa.
<b>INTERVENTI AMMESSI</b>	Interventi finalizzati alla messa in sicurezza sanitaria dei locali dove si svolge attività di impresa, finalizzati a prevenire ed escludere il contagio, tra lavoratori e clienti, da virus COVID-19. Gli interventi devono essere realizzati in strutture e/o immobili situati in Emilia Romagna.
<b>SPESE AMMISSIBILI</b>	<p>- acquisto, installazione e posa in opera di impianti, attrezzature e dispositivi che consentano di riattivare e di proseguire l'attività aziendale con la garanzia di adeguati livelli di protezione dei lavoratori e dei clienti e di adeguate condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative (ad es: sistemi di controllo della temperatura corporea, sistemi per regolare e controllare i flussi di ingresso, transito e uscita dei lavoratori e dei clienti, sistemi, impianti e attrezzature per la sanificazione e la disinfestazione dei locali aziendali, tunnel per la sanificazione, dispositivi per la protezione individuale ecc.).</p> <p>- acquisizione delle consulenze finalizzate al raggiungimento degli scopi indicati nella precedente lettera a). Le spese per l'acquisizione di tali consulenze sono riconosciute nella misura massima pari al 10% della spesa relativa alla voce di cui alla lettera a).</p> <p><b><u>Non sono ammissibili</u></b> le spese relative al pagamento dell'I.V.A., se recuperabile, e le spese per l'acquisto di beni e materiali di consumo.</p>
<b>PERIODO DI ELEGGIBILITA' E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE</b>	<p>Per essere considerate ammissibili, le spese dovranno essere sostenute (data fattura) e quietanzate nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020.</p> <p>L'impresa dovrà rendicontare le spese entro il 28 febbraio 2021. La rendicontazione dovrà essere presentata compilando l'apposita modulistica, firmata digitalmente, allegando copia delle fatture e dei documenti che ne attestino il pagamento (copia dell'estratto conto e/o della contabile del bonifico).</p> <p>Per permettere la verifica degli avvenuti pagamenti, ogni fattura deve essere pagata con bonifico o ricevuta bancaria singola per permetterne il riscontro nel estratto conto dell'azienda.</p>
<b>TIPOLOGIA ED IMPORTO DEL CONTRIBUTO</b>	<p>L'agevolazione è costituita da un contributo a fondo perduto, pari all'80% delle spese ritenute ammissibili.</p> <p>L'importo massimo di contributo concedibile è di € 5.000.</p>

	<p>Gli interventi agevolabili (spese e fatture) devono essere superiori ad € 2.000.</p> <p>Qualora, in fase di esame della rendicontazione finale, si dovesse appurare che l'importo effettivamente ammissibile sia inferiore ad € 2.000, si procederà alla revoca del contributo.</p>
<b>FORMA TECNICA e CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO</b>	- MUTUO CHIROGRAFARIO collegato al cosiddetto "CONTRIBUTO Liquidità COVID" definito dalla DGR 225/2020 garantito da Artigiancredito
<b>DOCUMENTAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- delibera di concessione del credito con delibera di concessione della garanzia per almeno l'80% del finanziamento, con data successiva al 23 marzo;</li> <li>- per le attività di somministrazione di alimenti e bevande occorre copia della SCIA, o nei casi previsti, della richiesta di autorizzazione dai soggetti aventi i requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente</li> <li>- domanda di contributo, debitamente compilata, da presentare al momento della domanda di garanzia.</li> <li>- rendicontazione: modulo, fatture e relativi pagamenti.</li> </ul>
<b>REGIME D'AIUTO e CUMULABILITA' DELLE SPESE</b>	<p>Il contributo viene concesso in regime de minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.</p> <p>Tale contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse sulle medesime spese. <u>(es. credito d'imposta sulle medesime spese)</u></p>
<b>ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO</b>	<p>Una volta ricevuta la domanda e presa in carico, Artigiancredito effettua la prenotazione del contributo sull'applicativo web messo a disposizione dalla Regione.</p> <p>Effettuate le verifiche necessarie, successivamente alla delibera della garanzia ed all'erogazione del finanziamento, ricevuti i fondi dalla Regione, si procederà alla liquidazione del contributo sull'IBAN indicato dall'impresa.</p>
<b>CONTATTI ARTIGIANCREDITO</b>	<p>Ufficio Gestione Fondi Pubblici Emilia Romagna, telefono 0516496800 mail <a href="mailto:agevolazioni@artigiancredito.it">agevolazioni@artigiancredito.it</a></p>

Aggiornata al 30/04/2020



Artigiancredito Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa - Società Cooperativa Codice Fiscale e P.IVA: 02056250489

Registro imprese Firenze n. 02056250489 - Iscritto all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art.106 del T.U.B. Iscritta all'Albo Società Cooperative con il num. A134816

Internet: [www.artigiancredito.it](http://www.artigiancredito.it) Email: [act@artigiancredito.it](mailto:act@artigiancredito.it) PEC: [19500@actaliscertymail.it](mailto:19500@actaliscertymail.it)